



IL CONCETTO DI 'LIMITE' NEL DIRITTO (ROMANO). BREVI RIFLESSIONI

DANILO CECCARELLI MOROLLI

ABSTRACT: Il concetto di 'limite' appare intrinseco al diritto stesso. Ciò implica delle riflessioni sulle relazioni tra matematica e diritto; dunque, è possibile applicare il concetto matematico di limite al diritto? Lo studio cerca di approcciare ad una teoria sul fatto che è applicabile un limite filosofico e non già matematico al diritto, per cui negli ordinamenti giuridici esistono limiti del diritto e limiti nel diritto. Il diritto romano ci offre esempi di entrambi ed anche esempi di crisi.

ABSTRACT: El concepto de 'límite' parece intrínseco al mismo derecho. Esto implica reflexiones sobre la relación entre matemáticas y derecho; entonces, ¿es posible aplicar el concepto matemático de límite al derecho? El estudio intenta aproximarse a una teoría sobre el hecho de que es aplicable un límite filosófico y no ya matemático al derecho, de manera que en los ordenamientos jurídicos existen límites del derecho y límites en el derecho. El derecho romano nos ofrece ejemplos de ambos y también ejemplos de crisis.

PAROLE CHIAVE: limite; diritto; teoria del limite nell'ambito giuridico.

PALABRAS CLAVE: límite; derecho; teoría del límite en el alcance jurídico.

SOMMARIO: 1. Alcune doverose premesse. – 2. Dalla calcolabilità/incalcolabilità del diritto al concetto di 'limite'. – 3. Inapplicabilità del concetto matematico-analitico di limite nel diritto ed evidenza del concetto di 'limite giuridico'. – 4. Primi appunti per una 'teoria' del limite (giuridico). – 5. Verso una conclusione... aperta.

1. *Alcune doverose premesse*

Il presente scritto scaturisce da alcune riflessioni dovute alla lettura di due interessanti e recenti contributi scientifici, editi da due insigni accademici, quali Tommaso dalla Massara¹ e Rocco Pezzimenti². Entrambi, seppur con approcci differenti e con eterogenee finalità, trattano del problema del 'limite'; il primo, nell'ambito del diritto ed il secondo nella sfera della filosofia della politica.

Tali letture mi hanno quindi indotto a riflettere su come il concetto di limite sia applicabile al diritto ed in particolare al diritto privato romano, leggendolo così in chiave diacronica³.

È bene premettere che tale concetto è stato inizialmente tutto matematico ed ha posseduto una lunga storia attraverso i secoli che è impossibile qui ripercorrere. In breve, si può riassumere al massimo dicendo che oggi si definisce (in matematica) limite di una grandezza variabile quella grandezza cui essa tende senza poterla mai eguagliare. Tale idea ci si presenta a più riprese nel calcolo in generale (dall'elementare al più complesso). Il limite può essere superiore o massimo e inferiore o minimo, secondo che la variabile tenda ad esso senza poterlo superare, oppure senza poter essere minore di esso.

Dunque 'limite' è stato poi traslato dalla matematica alla filosofia (es. l'ideale è un limite perché non lo si raggiunge mai completamente)⁴.

Ne consegue che il 'limite' sia applicabile a vari campi del sapere umano e delle scienze: così ad es. in neurologia, per limite di sensazione si intende quel punto al di sotto del quale lo stimolo non produce effetto.

Nel presente scritto si desiderano offrire alcune riflessioni – senza pretesa d'eshaustività, ma in un'ottica d'interdisciplinarietà – su come vi sia una relazione tra 'limite' e diritto.

Tale argomento – è bene premettere – è ovviamente correlato ad un altro, di cui accennerò solo brevemente, ma in via necessaria e strumentale, ossia: la calcolabilità/incalcolabilità del diritto.

¹ T. DALLA MASSARA, *The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigm*, in *Pólemos* 12/2, 2018, 233 ss.

² R. PEZZIMENTI, *Le ancore della democrazia. Nuova divisione dei poteri, rappresentanza, senso del limite*, Soveria Mannelli, 2020.

³ L. LANTELLA – E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, 2005.

⁴ Ad esempio, KANT denomina 'noumeno' un concetto di limite (*Grenzbegriff*). Nella *Critica della Ragion Pura*, egli asserisce che il noumeno è una cosa in sé stessa considerata come oggetto della ragione, è un *quid* che l'esperienza non può raggiungere, ma è l'inconcepibile qualcosa al di là dei fenomeni.

2. Dalla calcolabilità/incalcolabilità del diritto al concetto di 'limite'

Parlare di 'limite' e quindi di concetti matematici, come accennato sopra, comporta inevitabilmente una breve riflessione su di un tema emergente molto discusso, ovvero quello della 'calcolabilità' del diritto.

Il primo che ha posto il problema e che apertamente ha trattato della 'calcolabilità' è stato Max Weber (1864-1920). Egli asserisce, in breve, che la società capitalistica necessita di un diritto calcolabile 'simile ad una macchina'⁵ poiché la norma astratta, essendo calata in una fattispecie concreta, diviene così un *continguum* della società capitalistica.

La teoria weberiana, che qui è impossibile riassumere compiutamente, viene ampiamente 'superata' ed in gran parte criticata da un eminente giurista italiano contemporaneo, quale Natalino Irti. Irti – in una sua monografia⁶ – stila delle riflessioni particolarmente profonde. In breve, secondo Irti, il diritto non è 'calcolabile' poiché il capitalismo contemporaneo «(...) non calcola più il futuro giuridico (...)»⁷. Inoltre egli afferma che il «(...) caso è un evento *im-prevedibile*, ma *ri-conoscibile*»⁸; questo implica, giustamente, che il diritto si affidi ad un calcolo delle probabilità. D'altronde, il diritto si affida «ad un calcolo di probabilità, tipizzando così gli eventi»⁹ e il concetto stesso di 'fattispecie' (*species-facti*) ne sarebbe la prova. Del resto, tale calcolo di probabilità è inevitabile, ad esempio, in ogni questione processuale, in cui la parte attrice o ricorrente si pone – tramite il proprio avvocato – la questione delle *chance* di successo o anche quelle di soccombenza. Calcolo delle probabilità e quindi *Game Theory* sono dunque certamente applicabili al diritto, soprattutto a quello processuale da sempre¹⁰.

Per la cronaca, il tema decisamente affascinante della calcolabilità ha dato luogo a riflessioni interdisciplinari in Italia, di cui si è fatto interprete un interessante convegno intitolato appunto 'calcolabilità giuridica' – svoltosi a Roma (il 23 giugno 2016) sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei – i cui *acta symposii* sono stati poi pubblicati con saggi di vari eminenti studiosi¹¹.

Lungi da chi scrive il voler offrire soluzioni definitive, si desidera tuttavia prospettare al lettore qualche spunto di riflessione.

⁵ M. WEBER, *Economia e Società*, II, Milano, 2019, trad. it.; Id., *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società*, 1919-1922, Roma 1993, trad. it. (in quest'ultimo egli asserisce che il diritto è calcolabile in modo simile «ad una macchina», p. 298).

⁶ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016.

⁷ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 17.

⁸ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 19.

⁹ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 20; Id., *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017, 17-36.

¹⁰ D. CECCARELLI MOROLLI, *Game Theory e processo civile romano. Alcune riflessioni*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 13, 2020.

¹¹ A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017.

Ritengo che più di ‘calcolabilità’ in senso stretto si possa dunque parlare di ‘teoria delle probabilità’ di calcolo e quindi probabilità di calcolo, ma questo avviene solo in certi ambiti; ossia non è applicabile *tout court* a tutto il diritto. Lo stesso Irti infatti sostiene che, per esempio, decidere «(...) per valori è del tutto incalcolabile e imprevedibile» e che, tra l’altro, «(...) decidere per valori non propriamente un giudizio»¹².

Quindi, il problema è cosa significa ‘calcolare’! ‘Calcolare’ è differente dal ‘misurare’. Il diritto non è misurabile perché non è una superficie, una lunghezza, una profondità... il diritto – come ci ricorda Paolo Grossi – «non appartiene al mondo dei segni esperienziali sensibili»¹³ tuttavia plasma e ordina la realtà sociale umana. Esempio: il diritto non è un mare, ma il diritto della navigazione esprime norme per chi naviga o anche per chi possiede giurisdizione su un tratto di mare (come lo Stato che esercita giurisdizione piena nelle proprie acque territoriali).

In poche parole, non è possibile ‘misurare’ una norma in sé stessa; così come non è possibile ‘triangolare’ una norma o misurarne la temperatura e così via. Nonostante la decisione giudiziale, ovvero la sentenza più semplice, possa esprimere un valore positivo o negativo, anch’essa non è misurabile, ma nel caso, può essere solo oggetto di speculazione di calcolo delle probabilità, poiché vi sarà un *pay-off* cioè espressione di un gioco a somma zero (ossia vi sarà un perdente e un vincente). Per la cronaca, l’attesa – o meglio l’aspettativa – della sentenza favorevole era un tema già noto ai Romani¹⁴. Ma, come ripeto, anche allora si trattava di ‘probabilità’ e non già di ‘misurazione’ del diritto.

Ora da un punto di vista etimologico ‘calcolo’ deriva dal latino *calculus*, significante ‘pietruzza’ (infatti gli antichi effettuavano i calcoli con piccole pietre). Quindi il diritto non è calcolabile sia per le ragioni magistralmente illustrate da Irti, cui ho appena sommariamente accennato, e sia perché non possiamo applicare valori numerici ad una norma, cioè non possiamo matematicamente calcolarla, e quindi attribuirle un valore numerico.

Ad esempio, l’art. 1173 del vigente codice civile italiano, descrivente le fonti dell’obbligazione, stabilisce che: «le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordina-

¹² N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 10.

¹³ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2003, 5.

¹⁴ Cfr. A. ANGELOSANTO, *Prevedibilità degli esiti giudiziari e ius controversum. Tecniche di “calcolo” attraverso le formulae: tracce nel pensiero dei giuristi romani*, Napoli, 2020.

mento giuridico». Tale norma come ben noto, riprende e sviluppa l'assunto giustiniano di concetto di obbligazione¹⁵, da cui discendeva l'*actio in personam*¹⁶.

Nel vasto ambito del diritto privato, più che di 'calcolo' *strictu sensu* si potrebbe parlare – ma i casi sono in realtà non moltissimi – di computo. Per esempio si effettua un computo per le linee collaterali, quelle affini e quelle di parentela¹⁷. E ciò lo si fa dai tempi del diritto romano¹⁸. Oppure si computa la ripartizione – oggi come ieri – delle perdite e degli utili in una società¹⁹. Un più nitido esempio di computo ci è dato dal lutto vedovile, ex art. 89 cod. civ. italiano; qui matematicamente si effettua il computo dei giorni di vedovanza (trecento)²⁰. Ma ancora una volta non è la norma ad essere calcolata, bensì sono i giorni dopo i quali una vedova è libera di poter eventualmente convolare a nuove lecite nozze. Nell'esempio dell'art. 89, la teoria del calcolo delle probabilità non può nemmeno essere applicata, perché anzi si è di fronte ad una ipotesi alternativa, cioè: la vedova possiede o non possiede la facoltà di risposarsi.

Tali fugaci esempi evidenziano quindi come si possa 'computare' un effetto di una norma e non già calcolare la norma stessa.

D'altro canto, la teoria della probabilità, invece, è applicabile al diritto ed in particolare ad alcune norme del diritto penale. Qui l'agente, cioè colui che commette o tenta il reato, compie egli stesso un calcolo probabilistico ovvero se attuare o no una condotta e in che modalità, specie, ad esempio, in relazione alle circostanze aggravanti o attenuanti. Ma anche questo esempio, ancora una volta, più che di calcolabilità *strictu sensu* esprime gli effetti delle sanzioni che la norma penale pone e verso i quali il soggetto, inevitabilmente, attua un ragionamento probabilistico e quindi un calcolo delle probabilità; così il celebre 'dilemma del prigioniero', descritto da Albert W. Tucker (1905-1995), è certamente applicabile con una certa facilità. Dunque ritengo di convenire ampiamente con Irti, ossia che il diritto non sia 'calcolabile' ma – mi permetto di aggiungere – l'effetto delle norme e le condotte sottostanti ad esse, nonché alcune norme stesse prevedono una teoria probabilistica di calcolo.

¹⁵ Inst. 3, 13: «*obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*». Ed infatti il giurista romano Paolo (D. 44, 7, 3 pr.), commenta affermando che: «*obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutum nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum*».

¹⁶ Gai. 4,2; «*In personam actio est, qua agimus cum aliquo qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere prestare oportere*».

¹⁷ Cfr. art. 76 cod. civ. it.

¹⁸ Cfr. D. 38.10.1.pr. (per le linee di parentela); D. 38.10.10.10 (per i gradi di parentela) e D. 38.10.4 (per il rapporto di affinità).

¹⁹ D. 17.2.29.pr: «*Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniae vel opeae vel cuiuscumque alterius rei causa*». Cfr. art. 2263 cod. civ. it..

²⁰ Fonte di tale articolo resta ancora oggi: D. 3.2.11.pr.

Questo non significa che tra ‘numeri’ e diritto non ci sia una connessione; già Giustiniano nella sua costituzione *Tanta-Δέδωκεν* (del 533) sottolineava che la divisione del Digesto «non è stata fatta a caso né senza ragione, ma considerando la natura e la scienza dei numeri».

Su questo scenario, per nulla semplice, ritengo che però si possa inserire un elemento ‘matematico’ come il concetto di limite.

Il lemma limite, come ben noto, deriva dal latino *limes*, che significava ‘termine’, ‘confine’, ‘limite’, e a cui Dalla Massara si riferisce nel suo scritto con il vocabolo inglese *line*. Dunque il vocabolo possiede in sé un duplice valenza: quella di ‘limite’ ossia soglia non valicabile e quella di frontiera (che di per sé era invalicabile per Roma, ma che però nei fatti è attraversabile).

Recentemente l’insigne studioso francese Yann Le Bohec, in una sua interessante monografia²¹, quasi provocatoriamente, asserisce che il concetto di *limes* non è mai esistito. O meglio che il concetto di *limes* per definire una zona militare corrispondente oggi a ciò che denominano frontiera, in realtà viene usato in tal senso solo prima del 213²² ed aggiunge asserendo che: «in realtà non esiste una parola latina per indicare quella frontiera militare. Si può usare *finis*, ma con la consapevolezza della sua ambiguità: *finis* designa sia il territorio sia il suo confine. Gli autori antichi ricorrevano a delle perifrasi. Dicevano, per esempio, andare *ad extrema Cappadociae*, ‘fino alla parte più lontana della Cappadocia’ o *ad initium Remorum*, ‘all’inizio del territorio dei Remi’»²³. Dunque i Romani avevano nella loro mentalità giuridica il senso di limite? Sembra di sì, ma proprio come punto ultimo possibile; forse Le Bohec ha ragione.

Con l’occasione reputo necessario ricordare che ‘limite’ e ‘fine’ non sono sinonimi interscambiabili, bensì due concetti distinti. Il diritto possiede spesso un limite e parimenti sempre un fine. Sorge allora spontanea la domanda: in ciò che noi definiamo oggi come ordinamento giuridico (romano) era allora presente il concetto di limite? Ossia, più precisamente: il limite del diritto era avvertito?

Cercherò di rispondere a questo quesito mediante alcuni esempi, quasi a mo’ di ‘verifica’.

3. *Inapplicabilità del concetto matematico-analitico di limite nel diritto ed evidenza del concetto di ‘limite giuridico’*

Reputo che il concetto matematico di limite non possa trovare applicazione nella sfera giuridica, in quanto il limite matematico di una funzione individua questa in un determinato punto. In sostanza il limite matematico è uno strumento per denotare come si comporti una funzione in un determinato punto. Pertan-

²¹ Y. LE BOHEC, *Geopolitica dell’Impero Romano*, ed. it., Gorizia, 2019.

²² *Ibidem*, 128.

²³ *Ibidem*, 129.

to, ciò escluderebbe, a priori, l'applicabilità di tale concetto ad una norma giuridica.

Tuttavia, il diritto utilizza limiti (non matematici) ed ovviamente anche fini. Offro un esempio banale: una associazione possiede dei fini (quali quelli indicati nel proprio atto costitutivo e poi nello statuto)²⁴; mentre, il codice della strada italiano, pone il limite – invalicabile – di non superare il semaforo rosso²⁵, e così via. Allora si potrebbe asserire che il limite – nel campo giuridico – rappresenta una vera e propria sorta di *red line* oltre la quale non si possa andare, pena, appunto, la sanzione. Mentre il fine è il punto da raggiungere, cioè quel determinato obiettivo che la norma intende conseguire.

In tale semplice ottica, si può rilevare che anche il diritto romano conosceva limiti, sia generali che specifici.

Ad esempio nei *Digesta* l'enunciazione del principio ulpiano *alterum non laedere, suum cuique tribuere* (D. 1,1,10), è espressione di un limite 'generale' dell'ordinamento privatistico romano (ma anche di un fine: non ledere gli altri), che viene ripreso poi, *verbatim*, nei *Basilikà* dell'Impero Romano d'Oriente: «ἄλλον μὴ βλάπτειν, ἐκάστῳ τὸ ἴδιον ἀπονέμειν»²⁶.

Questo potrebbe dirsi un principio generale del diritto e, nel concreto, dell'ordinamento giuridico romano che però è espressione di un limite: l'attività privata è svolgibile fino a quando non si ledano gli interessi altrui. In breve, il principio *neminem laedere* potrebbe essere, graficamente, rappresentato come una retta che parte da un punto (il soggetto) e che poi si interrompe, ovvero si spezza, allorquando incontrerà un altro punto nello spazio (cioè un altro soggetto). Anche se in realtà questo secondo soggetto potrebbe intervenire esprimendo la sua volontà a congiungersi con la retta del primo soggetto (ed è questo il caso, ad esempio, del contratto, che è un incontro tra due volontà).

Un altro esempio da cui si comprende facilmente che il limite può essere rappresentato da una retta – tuttavia spezzabile – ci è offerto dal concetto romanistico di *actio*, che trova i suoi limiti nell'*exceptio*. Gaio, pur trattando nel libro IV delle sue *Institutiones* delle *actiones* non definisce l'*actio*, mentre Giustiniano nelle sue *Institutiones* (4,6) afferma che l'azione è il diritto di ottenere in giudizio ciò che è dovuto. Gaio (*Gai.* 4,115-119), offre invece la definizione di *exceptio* intendendo chiaramente che essa costituisce il rimedio processuale a disposizione della parte convenuta. Le eccezioni potevano derivare da leggi, da provvedimenti aventi forza di legge, e dalla giurisdizione pretoria. Ecco dunque che l'*exceptio*, appariva l'esatto contrario dell'*actio*, divenendo così *de facto*, un limite a quest'ultima (la retta, appunto, che viene così ad interrompersi o spezzarsi).

²⁴ Art. 14 cod. civ. it.

²⁵ Art. 41 codice della strada (italiano).

²⁶ B. 2, 1, 10.

Eppure, nei *Digesta* la parola ‘limite’ non sembrerebbe figurare in quanto siamo noi moderni che usiamo il concetto di limite. Offro alcuni ulteriori esempi – casuali – tratti dai *Digesta*²⁷, *come segue*.

D. 3, 5, 30, 4 *Pap. 2 resp.*: «*Libertos certam pecuniam accipere testator ad sump- tum monumenti voluit: si quid amplius fuerit erogatum, iudicio negotiorum gesto- rum ab herede non recte petetur nec iure fideicommissi, cum voluntas finem erogatio- nis fecerit*»²⁸.

Qui la parola ‘limite’ non compare nel testo originale, ma il traduttore tra- duce *iure* con ‘limite’.

Altrove, trattando del giuramento, si afferma:

D. 12, 3, 4, 2 *Ulp. 36 ad ed.*: «*Iurare autem in infinitum licet. sed an iudex mo- dum iuriiurando statuere possit, ut intra certam quantitatem iuretur, ne arrepta oc- casione in immensum iuretur, quaero. et quidem in arbitrio esse iudicis deferre iusiur- andum nec ne constat: an igitur qui possit iusiurandum non deferre, idem possit et taxationem iuriiurando adicere, quaeritur: arbitrio tamen bonae fidei iudicis etiam hoc congruit*»²⁹.

Qui il concetto di limite è espresso con *modum*, cosa che il traduttore tra- duce con ‘limite’.

In alcuni casi il limite è intrinseco, come per es. in Ulpiano:

D.13, 5, 3 pr. *Ulp. 27 ad ed.*: «*Quod si maritus plus constituit ex dote quam facere poterat, quia debitum constituerit, in solidum quidem tenetur, sed mulieri in quan- tum facere potest condemnatur*»³⁰.

Ed egualmente il limite è fissato in modo intrinseco verso le possibilità eco- nomiche del socio della *societas*:

²⁷ Riportando la traduzione curata dal gruppo del chiar.mo Professor Sandro Schipani; cfr.: <http://dbtvml.ilc.cnr.it/digesto/>

²⁸ ‘Un testatore volle che i suoi liberti ricevessero una somma di denaro determinata per le spese destinate al<la costruzione del> sepolcro. Se sia stato speso di più, non potrà essere correttamente preteso <alcunché> dall’erede con l’azione di gestione d’affari, né in base al fedecommesso, poiché la volontà <del testatore> aveva fissato il *limite* della spesa’.

²⁹ ‘È lecito, poi, giurare senza limiti. Pongo, però, la questione se il giudice possa stabilire un *limite* al giuramento, in modo che si giuri entro una certa quantità, perché non si giunga a giurare, cogliendosene l’occasione, senza alcuna misura. E, senza dubbio, è noto essere nella valutazione del giudice deferire o no il giuramento. Si pone poi la questione se quello stesso che può non deferire il giuramento, possa anche fissare un limite al giuramento; ciò è pure anche coerente senza dubbio alla valutazione di un giudice <in un giudizio> di buona fede’.

³⁰ ‘Se il marito concordò di pagare a termine perentorio <per la restituzione> della dote ol- tre il *limite* delle sue possibilità economiche, è tenuto per l’intero perché concordò di pagare un de- bito in tale termine, ma nei confronti della moglie è condannato entro il limite delle sue possibi- lità economiche’.

D.17, 2, 63, 6 Ulp. 31 ad ed.: «Tempus autem spectamus quantum facere socius possit rei iudicandae»³¹.

Altrove si afferma:

D. 22, 2, 4, 1 Pap. 3 resp.: «Pro operis servi traiectione pecuniae gratia secuti quod in singulos dies in stipulatum deductum est, ad finem centesima non ultra duplum debetur. 5 stipulatione faenoris post diem periculi separatim interposita quod in ea legitimae usurae deerit, per alteram stipulationem operarum supplebitur»³².

Qui si usa il vocabolo 'finis' per indicare il limite.

Ovviamente ciò che era limite per l'ordinamento giuridico romano non necessariamente lo è anche per noi contemporanei.

4. Primi appunti per una 'teoria' del limite (giuridico)

Gli esempi sopra riportati, consentono una riflessione. Così come in matematica esistono varie definizioni di limite, ossia varie tipologie dei limiti, ritengo che nell'ambito giuridico si possano rintracciare almeno due tipologie di limiti giuridici, cui se ne aggiunge una terza, come segue.

(a) Vi è un limite 'del' diritto; ciò significa che oltre quanto stabilito dalla norma diviene illecito oppure non esigibile.

(b) Vi è un limite 'nel' diritto; la norma individua una fattispecie di limite che viene così descritta esplicitamente o implicitamente dalla legge o dalla norma stessa; in breve vi è una fissazione del limite nei rapporti intersoggettivi. Qui il limite 'nel' diritto può essere espresso da un valore numerico o da una determinata quantità.

(c) Tipologia mista, o complessa, di ambo i limiti giuridici all'interno di una norma o di una legge. In essa si riscontrano le due tipologie precedenti che vengono ad intersecarsi creando così una sorta di *mixture*.

Al fine di spiegare questa suddivisione, mi permetto di offrire alcuni esempi, partendo a ritroso, ovvero dall'ultima tipologia.

³¹ 'Con riguardo al *limite* delle possibilità economiche del socio, si considera, poi, il momento della sentenza'.

³² 'Per l'attività lavorativa del servo che accompagna il denaro <dato in prestito> per il trasporto per mare, è dovuto per ciascun giorno ciò che è stato dedotto nella stipulazione, sino al *limite* dell'uno per cento al mese, non oltre il doppio <della somma capitale>. Interposta, poi, separatamente una stipulazione <degli interessi> del prestito, dopo il giorno <della cessazione del periodo in cui> il rischio e pericolo <grava sul creditore>, ciò che in essa sarà in meno rispetto all'interesse legittimo sarà integrato <da quanto dovuto in base> all'altra stipulazione di attività lavorativa <del servo>'.

[c] Si prenda la storia della celebre *Lex Cincia de donis*³³, emanata con plebiscito nel 204 a.C., ed istituente un divieto generale di ricevere emolumenti per patrocinare le cause: «*Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat*»³⁴. Tale *lex*, come ben noto, fu poi oggetto d'emendamento, prima da parte di Ottaviano, e poi successivamente, da parte dell'imperatore Claudio, che introdusse per gli avvocati l'autorizzazione a ricevere la somma di 10.000 sesterzi, ponendo però nel superamento di tale importo, il configurarsi del *crimen repetundarum*³⁵. Per la cronaca, sotto Traiano, di nuovo tale legge fu emendata, specificando che tale importo – sempre massimo – poteva essere pagato solo dopo la fine della controversia³⁶ (imponendo così un ulteriore limite). La norma originaria della *Lex Cincia* esprimeva un limite 'del' diritto a cui poi gli emendamenti successivi contribuiscono a rafforzare tale limite divenendo un limite 'nel' diritto. La *Lex Cincia*, inoltre, offre l'esempio di come il 'limite' possa essere anche una variabile giuridica spazio-temporale; infatti, ciò che era limite, generico e non specificato nel 204 a.C., diventerà poi un limite preciso nell'età post-augustea.

[b] Probabilmente è nel diritto pubblico che il senso del limite e la sua applicabilità trova massima espressione o, per lo meno, sembra possedere maggior evidenza. Un esempio della categoria di 'limite nel diritto' (ovvero la 'seconda' categoria: v. *supra*) è rintracciabile palesemente nella celebre definizione ulpiana di diritto pubblico: «*Publicum ius est quod ad statum rei Romanæ spectat; privatum, quod a singulorum utilitatem*»³⁷. Qui il limite è, per l'appunto, 'nel diritto' in quanto il diritto pubblico è ciò che concerne lo Stato dunque il limite è l'attività statale e per converso il limite del diritto pubblico è dato dalla 'curvatura' del diritto privato che invece è quello che concerne l'utilità, ovvero l'interesse, dei singoli. Graficamente si potrebbe rappresentare questo concetto generale che esprime il limite del diritto con un diagramma, in cui da una parte vi è tutto ciò che riguarda il diritto privato mentre dall'altra tutto ciò che concerne il diritto pubblico; questa *red line* – per usare un termine imprestatato alla geopolitica contemporanea³⁸ – è il 'limite' tra i due diritti (pubblico e privato).

[a] Infine, per completare gli esempi 'a ritroso' di quanto accennato all'inizio del presente paragrafo, un esempio di limite 'del' diritto. Nei *Digesta* è riportato il seguente testo:

³³ P. F. CASAVOLA, *Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli, 1960.

³⁴ *Tac., Ann.*, XI, 5.

³⁵ *Tac., Ann.* XIII, 42.

³⁶ *Plin., Epistule*, VI, 21.

³⁷ Il brano ulpiano è citato nel *Digestum*: D. 1, 1.

³⁸ M. MUSSETTI, *La rosa geopolitica. Economia, strategia e cultura nelle relazioni internazionali*, Roma, 2021, 101 s.

D. 22, 2, 4, 1 *Pap. 3 resp.*: «*Pro operis servi traiecticiae pecuniae gratia secuti quod in singulos dies in stipulatum deductum est, ad finem centesimae non ultra duplum debetur*»³⁹.

Questo brano è una chiara rappresentazione non solo di limite 'nel' diritto ma anche di previsione di percentuale 'giuslavoristica'.

Forse, letta in questa ottica, la 'teoria' dei limiti potrebbe trovare una maggiore sistemazione logico-giuridica.

5. Verso una conclusione... aperta

Il diritto si presenta – oggi come ieri – con una sua 'geometria', che tuttavia appare variabile. Ciò per due principali motivazioni: la prima perché il diritto non è mai 'statico', bensì dinamico. Pur non appartenendo al mondo esperienziale sensibile, modifica però la realtà che non è solo materiale, ma anche immateriale.

Il secondo motivo è che il diritto appartiene alla sfera umana e quindi si flette e si declina con delle variabili che cambiano appunto dal contesto umano (sia esso storico-politico, che geografico, che culturale), né potrebbe essere diversamente. Il diritto esprime anche dei 'valori', ma gran parte di questi – come ricorda Irti – sono in fondo variabili. Pensiamo per esempio ai concetti di 'buon costume' o di 'ordine pubblico'. Questi non solo subiscono nello spazio-tempo dei mutamenti⁴⁰, ma si flettono e si coniugano in modo differente nei vari ordinamenti giuridici. Così, ad esempio, il concetto di 'buon costume' è molto differente in Svezia rispetto all'Arabia Saudita e ciò poiché queste due nazioni posseggono ordinamenti giuridici estremamente differenti fra loro e con essi tradizioni giuridiche altrettanto divergenti.

Tutto ciò comporta la riflessione, o se si vuole, l'astrazione grafica per cui il diritto non possa essere rappresentato – in modo astratto ed ideale – solo ed esclusivamente come una retta, ovvero come una linea di demarcazione. Questo può, invece, assumere la forma di un circolo (circolarità del diritto), di un triangolo (gerarchia del diritto) fino a giungere ad assumere forme geometriche più complesse fino ad arrivare a 'geometrie' senza limiti, partendo così dalle riflessioni di Riemann⁴¹.

³⁹ 'Per l'attività lavorativa del servo che accompagna il denaro <dato in prestito> per il trasporto per mare, è dovuto per ciascun giorno ciò che è stato dedotto nella stipulazione, sino al limite dell'uno per cento al mese, non oltre il doppio <della somma capitale>.

⁴⁰ Su tale tema, si segnalano M. LUPOI (a cura di), *Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo*, San Lazzaro di Savena, Bologna, 2020; L. DI SANTO, *Il diritto nel tempo - il tempo nel diritto. Per una ermeneutica della temporalità giuridica*, Padova, 2018.

⁴¹ L. CATASTINI L. – F. GIONE, *Geometrie senza limiti. I mondi non euclidei*, Bologna, 2018, 210 ss.

L'applicabilità del concetto di 'limite' (non matematico) trova piena conferma nella storia del diritto (l'esempio del diritto romano non è l'unico, ma si possono anche riscontrare altrettanti esempi nei diritti precedenti).

Il diritto – da sempre – pone un limite alle attività umane esteriori (il così detto foro esterno). Ma allo stesso tempo creando dei limiti diviene esso stesso limite delle condotte umane, le quali sono sempre in funzione di qualcosa; tuttavia non è 'calcolabile' questa funzione giuridica, bensì è intuibile o conoscibile (a differenza delle funzioni matematiche).

Perciò si potrebbe dire che il diritto – anzi l'ordinamento giuridico – sia un 'sistema complesso', perché si basa inevitabilmente sull'integrazione dei consociati che proprio grazie alle norme giuridiche realizzano una convivenza abbastanza pacifica. Questo 'sistema complesso' è uno 'spazio' in cui agiscono le persone (sia fisiche che giuridiche); tuttavia le persone hanno differenti condotte riguardo alle norme. Non si può semplificare usando la matematica booleana (0 – 1) ossia, per esempio, chi segue la norma e chi non la segue; infatti, nel diritto c'è anche la possibilità di non avvalersi della norma: quindi anziché un sistema binario, potrebbe essere, ad esempio, ternario. I casi delle successioni offrono molti spunti di riflessione che inducono anche a mettere in crisi la contemporanea giurimetria. Del resto, un erede può anche rifiutare l'eredità, oppure può dare la sua quota ad un altro erede, e magari un altro fa causa a tutti perché ritiene la sua parte non soddisfacente, e così via. Gli eredi non si comportano mai in modo perfettamente eguale o in quello sperato dai colleghi avvocati!

Se volessimo andare alle radici del 'limite del diritto', forse ancora una volta dobbiamo ricorrere ad Ulpiano, anzi a Celso così come è riportato nel Digesto: «*nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*»; il diritto come arte del buono e dell'equo, in cui l'equità rappresenta il limite mentre il buono può essere il fine del diritto stesso. Se il diritto è 'arte' possiamo applicare degli algoritmi ad un'arte? Probabilmente no; in quanto il diritto è funzione dell'uomo e per questo Celso due millenni fa lo definiva come *ars*.